

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 1.

I.R.P.E.T. - Approvazione rendiconto generale dell'esercizio 1989. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 2.

Rendiconto dell'E.T.S.A.F. per l'anno finanziario 1989. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 3.

Concorso a favore di operatori agricoli per la riduzione del rischio di cambio di operazioni di credito agrario di conduzione in valuta estera ed ECU Pag. 2

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 5.

Legge regionale n. 1/1987: «Disciplina strutture ricettive extra-alberghiere» - Proroga termine di cui all'art. 25 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 6.

Legge regionale n. 78/1981 e successive modificazioni, classificazione degli alberghi e delle residenze turistiche alberghiere. Dotazione impianto aria condizionata negli alberghi a 4 stelle Pag. 3

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 1.

Interventi a favore dei lavoratori dell'agro-industria . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 2.

Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e alla legge regionale 8 aprile 1989, n. 13, sull'edilizia agevolata». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1991, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1991. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 4.

Interventi vari in agricoltura e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente: «Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 5.

Piano stralcio 1990 degli interventi dell'agenzia regionale del lavoro Pag. 6

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 6.

Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 7.

L'emigrazione Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 1.

I.R.P.E.T. - Approvazione rendiconto generale dell'esercizio 1989.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 30 gennaio 1991)**(Omissis).*

91R0204

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 2.

Rendiconto dell'E.T.S.A.F. per l'anno finanziario 1989.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 30 gennaio 1991)**(Omissis).*

91R0205

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 3.

Concorso a favore di operatori agricoli per la riduzione del rischio di cambio di operazioni di credito agrario di conduzione in valuta estera ed ECU.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 30 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il rischio di cambio assunto dagli operatori agricoli, aventi titolo per accedere alle agevolazioni previste dalla legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, con operazioni di credito di conduzione in valuta estera ed ECU della durata massima di 12 mesi e ad un tasso fisso inferiore di almeno 3 punti al tasso di riferimento vigente all'atto della stipulazione del prestito per il credito agrario di esercizio, la giunta regionale può intervenire con un concorso a favore dei medesimi operatori agricoli fino ad un massimo del 3 per cento in più del prezzo della valuta all'atto della stipulazione del prestito.

2. L'intervento regionale di cui al primo comma viene liquidato agli Istituti di credito autorizzati sulla base della differenza in più tra il prezzo in Lire della valuta all'atto della estinzione ed il prezzo in Lire della medesima valuta all'atto della stipulazione del prestito assistito.

3. A tali fini la giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli Istituti di Credito autorizzati.

4. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'anno 1991 si fa fronte, da tale anno per gli anni successivi, con la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 24 gennaio 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 17 gennaio 1991.

91R0206

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1991, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 7 del 30 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio di previsione 1991 non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991, il bilancio di previsione per l'anno 1991, depositato al consiglio regionale in data 17 dicembre 1990 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 24 gennaio 1991.

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 18 gennaio 1991.

91R0207

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 5.

Legge regionale n. 1/1987: «Disciplina strutture ricettive extra-alberghiere» - Proroga termine di cui all'art. 25.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 6 febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di scadenza per l'adeguamento degli ostelli della gioventù ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, già prorogato al 31 dicembre 1990 con legge regionale 30 agosto 1989, n. 56, viene ulteriormente prorogato, con la presente legge, al 31 dicembre 1992.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 28 gennaio 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 21 gennaio 1991.

91R0208

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 6.

Legge regionale n. 78/1981 e successive modificazioni, classificazione degli alberghi e delle residenze turistiche alberghiere. Dotazione impianto aria condizionata negli alberghi a 4 stelle.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 6 febbraio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli alberghi già classificati a quattro stelle in virtù dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 37, che alla data del 31 dicembre 1990 non risultino ancora dotati del requisito di cui alla voce 2.08 — aria condizionata — (Tabella A) allegata alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni, possono mantenere la classificazione attribuita oltre tale termine, a condizione che i titolari della licenza di esercizio presentino al comune competente per territorio, entro il 30 aprile 1991, un progetto per la dotazione dell'impianto di aria condizionata e lo realizzino entro il 30 aprile 1992.

Trascorso inutilmente il termine del 30 aprile 1991 senza che il progetto sia stato presentato ovvero, nel caso di regolare presentazione del progetto, il termine del 30 aprile 1992 senza che l'impianto di aria condizionata sia stato realizzato, l'albergo decade automaticamente dalla classificazione a quattro stelle ed assume quella a tre stelle, fatto salvo ogni altro provvedimento adottato dal comune in conseguenza degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 28 gennaio 1991

MARCUCCI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 Dicembre 1990 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 21 gennaio 1991.

01R0209

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 1.**

Interventi a favore dei lavoratori dell'agro-industria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 10 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Indennità straordinaria*

1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, della arbabietola o nel settore vinicolo, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi

dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è corrisposta, in via straordinaria e limitatamente all'anno 1989, una indennità pari a lire 45.000 per ogni giornata di carenza rispetto al numero di giornate lavorate nel 1988.

2. L'indennità di cui al precedente primo comma non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

3. L'indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.

4. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.

Art. 2.*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in lire 1.600.000.000 per l'anno 1991 e gravano sul capitolo 10109 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 10109 (Nuova istituzione) - Indennità straordinaria ai lavoratori del settore agro-industriale del pomodoro, delle barbabietole e del settore vinicolo, lire 1.600.000.000.

3. A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale maggio 1983, n. 11, una somma di pari importo dal capitolo 03017 del bilancio della Regione per il 1990 ed è in corrispondenza ridotta la misura di cui alla voce 2 della Tabella B allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 gennaio 1991

FLORIS

91R0195

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 2.

Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di edilizia residenziale e modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e alla legge regionale 8 aprile 1989, n. 13, sull'edilizia agevolata».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 10 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2. Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma, autorizzate o finanziate con atto o provvedimento formale antecedente all'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 gennaio 1991

FLORIS

91R0196

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1991, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1 del 10 gennaio 1991).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

4. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1991)», ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

5. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Art. 2.

1. È autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1991, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5 e all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1990; valgono, al riguardo, i limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, 9 gennaio 1991

FLORIS

91R0197

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 4.

Interventi vari in agricoltura e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente: «Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2 del 19 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cantine sociali - Siccità

1. Le provvidenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, sono estese alle cantine sociali che abbiano subito, a causa della siccità del periodo 1988/89, una riduzione di conferimenti non inferiore al 16 per cento rispetto alla vendemmia del 1988; il contributo è concesso nella misura ridotta del 40 per cento utilizzando una quota dello stanziamento autorizzato con l'articolo 10 della citata legge regionale.

Art. 2.

Agevolazioni catastali per riordino fondiario

1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, recante: «Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli» sono estese alle operazioni di riordino fondiario compiute dai consorzi di bonifica o da altri enti operanti in agricoltura e ai trasferimenti della proprietà del terreno determinati da atti giudiziari; la relativa spesa grava sulle risorse destinate all'attuazione della citata legge regionale (cap. 06334).

Art. 3.

Fondo lavorazione carni

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, potranno essere utilizzate anche per la seguente finalità: quanto a lire 1.500.000.000 per l'acquisto di attrezzature o la esecuzione di opere da parte degli enti che effettuano l'ammasso delle carni, al fine di garantire il miglior stivaggio del prodotto e la razionalizzazione delle attività di lavorazione e stoccaggio delle carni.

2. Le somme che residueranno dopo gli interventi di cui al precedente comma saranno utilizzate, oltre che per gli scopi istitutivi, anche per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle cooperative di allevatori e dei loro consorzi che provvedono alla raccolta, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle carni e dei sottoprodotti. I prestiti sono regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per gli scopi di cui al precedente secondo comma, il fondo, che assume la denominazione di «Fondo regionale lavorazione carni», verrà costituito presso uno o più istituti autorizzati ad operare nel settore del credito agrario di esercizio, col quale l'Assessore regionale dell'Agricoltura stipulerà apposita convenzione.

Art. 4.

Contributi alle associazioni dei produttori agricoli

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura prevista dal Reg. CEE 1760/87, alle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, contributi destinati a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

2. L'onere per il 1991 e per gli anni successivi, derivante dal presente articolo, è valutato in lire 300.000.000 annue (cap. 06339-01).

Art. 5.

Anticipazione dei contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, sono estese ai contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti.

Art. 6.

Contributo a favore del consorzio vitivinicolo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 1991, un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 a favore dei consorzi d'area o di prodotto operanti nel settore vitivinicolo (cap. 06229-01).

2. Ai fini del presente articolo per consorzio di prodotto si intende un consorzio tra produttori o tra cooperative di produttori, avente il fine di perseguire la produzione o la commercializzazione di un determinato prodotto vitivinicolo.

3. Per consorzio d'area si intende un consorzio tra produttori o tra cooperative di produttori, avente lo scopo di perseguire la produzione o la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo caratterizzato dalla provenienza di una determinata area geografica.

4. Gli indirizzi politico-amministrativi dell'intervento previsto dal primo comma sono determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art. 7.

Contributo alla DI.CO.VI.SA.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1991, ad erogare alla DI.CO.VI.SA. un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento (cap. 06237).

Art. 8.

Programma di sperimentazione per la coltura del ricino

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'anno 1991, un programma di sperimentazione della coltura del ricino, per una spesa di lire 250.000.000 (cap. 06314).

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5.1 del programma di intervento per gli anni 1982-1984.

Art. 9.

Contributo alla cooperativa Carni Chilivani

1. Al fine di consentire il decollo della Cooperativa Carni Chilivani l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa, nell'anno 1991, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la costituzione di un fondo di dotazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (cap. 06208).

Art. 10.

Interventi a favore della forestazione produttiva

1. A tutti gli interventi di forestazione produttiva, ivi compresa la sughericoltura, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

Art. 11.

Interventi per favorire l'abbattimento di bovini colpiti da leucosi bovina

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli allevatori che, prima dell'entrata in vigore del decreto dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità 10 luglio 1989, n. 4422/33469, abbiano volontariamente abbattuto capi bovini risultati sieropositivi alla leucosi bovina enzotica, anche a seguito di una sola prova sierologica effettuata dal Servizio veterinario ufficiale la cui certificazione sia stata rilasciata dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale.

2. L'ammontare del contributo per capo abbattuto è pari a quello previsto dalla normativa vigente per l'abbattimento obbligatorio dei capi bovini affetti da leucosi bovina enzotica.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato, per l'anno 1991, in lire 1.000.000.000 (cap. 12198,01).

Art. 12.

Interventi a favore degli allevamenti colpiti da leucosi bovina

1. Una quota pari a lire 3.000.000.000 (cap. 06107) delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel fondo per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è riservata alla concessione dei prestiti per l'acquisizione di bestiame a favore degli allevatori che abbiano proceduto all'abbattimento dei bovini affetti da leucosi bovina enzotica.

Art. 13.

Anticipazione degli interventi statali in favore dei consorzi di bonifica

1. Nell'articolo 1 bis della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad anticipare, con le disponibilità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, ed alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, le provvidenze previste dalla legislazione dello Stato a favore dei consorzi di bonifica i quali, per carenza idrica causata da eccezionale siccità, debbano sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua e siano tenuti conseguentemente ad esonerare, in tutto o in parte, i consorziati dal pagamento dei tributi consortili dovuti per la gestione dell'irrigazione.»

Art. 14.

Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, alla quinta riga, la parola "gasolio agricolo" è sostituito da "carburante agricolo".

Art. 15.

Progetto di stimolazione delle piogge

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1991, a concorrere al «Progetto di stimolazione delle piogge nel Mezzogiorno», promosso dal Ministero dell'agricoltura e foreste, attraverso l'accollo di una quota di spesa non superiore a lire 2.000.000.000 (cap. 06301).

Art. 16.

Anticipazione delle «azioni organiche» previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 43 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente:

«4. I termini per la presentazione delle richieste tendenti alla erogazione dei contributi per le spese di allevamento, in agrumeti riconvertiti, previsti dal predetto Progetto speciale n. 11, sono prorogati di un periodo non superiore a quattro anni.»

Art. 17.

Fondo di anticipazione del concorso sui mutui di miglioramento

1. Al fine di consentire agli imprenditori agricoli e alle loro cooperative e associazioni di poter beneficiare del tasso agevolato fin dalla prima erogazione dei mutui di miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo di anticipazione presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario di miglioramento, i cui rapporti sono disciplinati con apposita convenzione.

2. Sul fondo possono essere versate le prime tre annualità di ciascun limite di impegno di nuova istituzione o quote di esse, ove trattasi di limiti di impegno già istituiti, allo scopo di consentire, agli istituti ed enti finanziatori, di ottenere il tempestivo pagamento del concorso regionale sugli interessi, relativamente al periodo iniziale dell'operazione.

Art. 18.

Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. È autorizzata, nell'anno finanziario 1991, la spesa di lire 1.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P.1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 «promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 11.550.000.000 per l'anno 1991; alle stesse si fa fronte:

quanto a lire 3.000.000.000 con le disponibilità indicate nell'articolo 12 della presente legge;

quanto a lire 2.450.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per lire 750.000.000, della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990) e mediante utilizzo, per lire 1.700.000.000, della riserva prevista alla voce 1 della tabella B allegata alla medesima legge regionale;

quanto a lire 6.100.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, saranno previsti i seguenti stanziamenti:

(Omissis).

3. Alle spese previste per gli anni successivi al 1991 e valutate in lire 300.000.000 annue (art. 4 della presente legge) si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 gennaio 1991

FLORIS

91R0198

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 5.

Piano stralcio 1990 degli interventi dell'agenzia regionale del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2 del 19 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, per il 1990 è approvato l'allegato piano degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 gennaio 1991

FLORIS

(Omissis).

91R0199

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 6.

Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2 del 19 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale. Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42

1. La dotazione organica del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è incrementata di 80 posti nella settima qualifica funzionale, di 90 posti nella sesta qualifica funzionale e di 560 posti nella quarta qualifica funzionale.

2. In conseguenza la tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1989, n. 8, e dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 34 e dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

1. Al secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, richiamato dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono aggiunte le parole: «sentita la competente Commissione consiliare».

Art.

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Il terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto, n. 51, è sostituito dal seguente: «Le graduatorie dei concorsi sono utilizzate per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo alla loro pubblicazione, per motivi diversi dall'ampliamento della dotazione organica».

2. In via eccezionale, al fine di soddisfare le inderogabili esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici che sono portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20, e di quelli banditi ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1985, n. 26, e 22 aprile 1987, n. 24, sono utilizzate, entro un triennio dalla loro pubblicazione, anche per la copertura delle vacanze di posti derivanti dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Gli idonei del concorso pubblico a 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale, indetto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che abbiano superato gli esami tecnico-pratici a conclusione dell'apposito corso di formazione al quale sono stati ammessi successivamente alla prima fase concorsuale di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono dichiarati vincitori e nominati in prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge medesima, in eccedenza ai posti messi a concorso e nella misura non superiore al 15 per cento dei predetti posti.

4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per difetto dei requisiti psico-fisici prescritti ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui all'articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico-pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico-pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell'ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.

I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammessi all'apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva, ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all'apposito corso di formazione di cui al quarto comma.

6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall'articolo 2, nei limiti dell'incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall'articolo 1.

Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della predetta legge regionale n. 26 del 1985 e siano altresì in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti dal medesimo articolo 12, sono ammessi a partecipare ad un apposito corso di formazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della stessa legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini della partecipazione al corso di formazione, si procede secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito.

Art. 4.

Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali. Interpretazione autentica dell'art. 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori.

2. Il disposto di cui al primo comma non si applica per i concorsi alle qualifiche per le quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

3. Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano esclusivamente per le nomine alle qualifiche conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già riportati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20.

Art. 5.

Premio compensativo per l'esercizio progressivo delle funzioni di coordinamento

1. Per il periodo dal 15 marzo 1987 al 31 dicembre 1990, agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale ai quali è stato attribuito il premio compensativo di cui al punto 3.15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1985, n. 193, così come integrato dalle norme previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è attribuito, per la prosecuzione delle funzioni di coordinamento riconosciute, un compenso, per l'intero periodo di effettivo esercizio, pari al novanta per cento delle corrispondenti indennità di coordinamento.

2. Detto compenso è altresì attribuito agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale che, successivamente al 15 marzo 1987, abbiano effettivamente esercitato funzioni di coordinamento generale, di servizio o di settori individuati dal relativo regolamento, nella misura e nei limiti previsti dal precedente primo comma.

3. All'accertamento delle funzioni ed alla corresponsione del relativo compenso si provvede sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita d'ufficio, con l'osservanza delle norme richiamate al primo comma.

Art. 6.

*Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento.
Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione.
Norma transitoria*

1. Nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, relativamente ai criteri di valutazione delle funzioni di direzione attinenti allo stato di servizio; ai fini della scelta prevista dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, le strutture organizzative comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, secondo l'organizzazione in atto anteriormente all'attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione con la nomina dei predetti coordinatori, qualora denominate con atti formali antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 51 del 1978 divisioni e sezioni, sono da considerarsi corrispondenti rispettivamente a servizi e settori.

Nella ipotesi di differente denominazione, la corrispondenza delle predette strutture organizzative con i servizi e settori è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interno articolata in sub-strutture e per settore quella non articolata, semplice o di base.

2. Fino a quando non siano divenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma terzo e quinto, e dall'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, relativamente agli accessi e transiti alle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, le funzioni di coordinatore generale, di servizio e di settore possono essere conferite, a modifica parziale di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, anche agli impiegati del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 30 della predetta legge regionale n. 32 del 1988.

Art. 7.

Istituzione di settori

1. Per assicurare l'attuazione dei compiti di ricerca, di consulenza e di assistenza di cui all'articolo 54 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, la relativa struttura organizzativa è articolata in otto settori presso gli organi regionali e circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali.

2. Sono altresì istituiti due settori, quali articolazioni del servizio del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 8.

Riconoscimento di anzianità di servizio

1. La disposizione prevista dal punto 5.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, concernente il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso l'amministrazione regionale e gli enti pubblici, ai fini economici e giuridici, è estesa al personale che sia stato inquadrato in ruolo successivamente al 31 dicembre 1985, indipendentemente dalla richiesta del personale stesso, con l'effetto della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

*Conferimento incarichi coordinamento
dell'Azienda delle foreste demaniali - Procedura*

1. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, per una volta soltanto, secondo le norme per l'esecuzione

dell'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, approvate con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima del 24 febbraio 1986, n. 2, fatti salvi gli atti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni della legge regionale 25 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Comando di personale presso le Regioni

1. L'amministrazione regionale, d'intesa con le regioni a statuto ordinario e speciale e con il consenso dell'impiegato interessato, autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le suddette regioni, nel numero massimo di cinque unità durante lo stesso anno finanziario.

2. Analogamente, con la procedura e nei limiti di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire in posizione di comando personale di ruolo delle regioni a statuto, ordinario e speciale.

Art. 11.

*Concorso pubblico per l'assunzione di sottufficiali forestali
e di vigilanza ambientale.
Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26*

1. Nell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, la frase del quarto comma «Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato» sostituita dalla seguente: «Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale».

Art. 12.

Requisito della scuola dell'obbligo

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, al secondo alinea del secondo comma, le parole «diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «titolo di studio della scuola dell'obbligo».

Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale
14 novembre 1988, n. 42*

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-bis. Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1° giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o presso l'Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindici anni di servizio continuativo».

2. Il personale indicato nel precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio presso gli ispettorati ripartimentali o presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 31 dicembre 1988, qualora siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono assegnati a domanda al corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si applica la disposizione di cui al precedente secondo comma.

Art. 14.

*Rettifica dell'articolo 42 della legge regionale
22 dicembre 1989, n. 45*

1. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, le parole «VI fascia funzionale» e «VII fascia funzionale» sono sostituite rispettivamente dalle parole «VI qualifica funzionale» e «VII qualifica funzionale».

2. Nella lettera a) del secondo comma dello stesso articolo le parole «8 posti» sono sostituite dalle parole «12 posti».

Art. 15.

Proroga del termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 25, relativamente al personale di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 24 della stessa legge, prorogato dalla legge regionale 9 novembre 1987, n. 45, è ulteriormente prorogato per altri due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale per la mobilità verticale

1. Il requisito della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 deve intendersi riferito a posizioni funzionali esclusivamente di ruolo rivestite presso l'amministrazione regionale, gli enti pubblici strumentali della Regione e gli enti pubblici, nella prescritta fascia funzionale, ovvero in carriere o qualifiche ad essa equivalenti secondo l'ordinamento dell'ente di provenienza, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, calcolato anche mediante cumulo nelle suddette posizioni funzionali, avuto riguardo alla decorrenza giuridica dell'inquadramento o nomina nelle posizioni medesime.

2. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, alla fine del primo comma, il periodo dicente: «6 prescritta la permanenza minima di tre anni nella qualifica funzionale di provenienza» è sostituito dal seguente: «è prescritta la permanenza minima di sette anni nella qualifica funzionale di provenienza». La disposizione che precede si applica ai procedimenti di mobilità verticale aventi effetto dal 1° gennaio 1991.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è integrato come segue:

a) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

«La presente norma si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12».

b) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24».

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente comma:

«9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi».

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, in corrispondenza con il personale da nominarsi salariato temporaneo comune e da inquadrarsi nella terza qualifica funzionale, è aggiunta la seguente posizione giuridica: «b) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12».

Art. 18.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, terzo comma della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 32, nel testo sostituito dal terzo comma dell'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, deve intendersi nel senso che per la

scelta del personale degli uffici di gabinetto, tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione regionale, non è preclusivo il divieto previsto dall'articolo 50, settimo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del medesimo articolo 50.

Art. 19.

Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32

1. Nell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, alla fine del quarto comma è aggiunta la seguente frase: «Gli estranei all'amministrazione regionale possono essere chiamati per lo svolgimento delle funzioni di consulente anche con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso così come stabilita dal secondo comma del successivo articolo 28».

Art. 20.

Personale del ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13. Destinazione

1. In deroga al disposto dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale regionale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale ad esaurimento può essere destinato all'espletamento di mansioni anche diverse, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, presso l'amministrazione regionale, nella ipotesi di impossibilità di concreta utilizzazione del personale medesimo nelle amministrazioni provinciali in relazione alle esigenze operative previste nei programmi annuali e pluriennali predisposti ai sensi degli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale.

La disposizione del precedente comma si applica altresì nella ipotesi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito, che sia stata accertata nei confronti del predetto personale.

La destinazione agli uffici dell'amministrazione regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentiti l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, le amministrazioni provinciali presso le quali il personale è assegnato in posizione di distacco ed il comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 21.

Norma finanziari

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 43.112.000.000 per l'anno finanziario 1991 ed in lire 30.472.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 — stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione — le competenze dei sottoelencati capitoli terranno conto degli stanziamenti accanto agli stessi indicati:

(Omissis).

3. Alle spese derivanti dalla presente legge, nell'anno 1991, si fa fronte:

quanto a lire 10.940.000.000 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per lire 2.900.000.000, per lire 5.490.000.000 e per lire 2.550.000.000, rispettivamente, delle riserve di cui alle voci 1, 2 e 3 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, (legge finanziaria);

quanto a lire 32.172.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 gennaio 1991

FLORIS

91R0200

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 7.

L'emigrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 2 del 19 gennaio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dell'Isola:

a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;

b) promuove — coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale — forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati;

c) promuove pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine;

d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolate.

2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dell'Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità.

Art.

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;

c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo; le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

Art. 3.

Tipologia degli interventi.

1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti:

a) ad agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna;

b) a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia;

c) ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica;

d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola;

e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;

f) a favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all'estero;

g) ad agevolare e favorire l'attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;

h) a garantire il reinserimento abitativo;

i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde.

Art. 4.

Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni.

2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge e la competente Commissione consiliare.

3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge.

4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1985, n. 10.

5. Il piano triennale di interventi è trasmesso al Governo per la previa intesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

TITOLO II
NATURA DEGLI INTERVENTI

Capo I

INTERVENTI ATTI AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO DI VOTO

Art. 5.

Determinazione delle agevolazioni

1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all'articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

«Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell'ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato.

La legge finanziaria dell'anno in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l'ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.».

Capo II

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA I SARDI ALL'ESTERO E IN ITALIA

Art. 6.

Circoli di emigrati sardi

1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.

2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale.

3. Le modalità del riconoscimento sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 41 della presente legge.

Art. 7.

Contributi ai circoli degli emigrati sardi

1. Ai circoli riconosciuti ai sensi dell'articolo precedente sono erogati:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

b) contributi *una tantum* a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 70 per cento del loro valore;

c) contributi straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 50 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 75 per cento della spesa documentata.

2. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

Art. 8.

Associazioni di tutela

1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento e da una condizione democratica, che abbiano carattere nazionale ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna.

2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, secondo e terzo comma.

3. Alle associazioni alle quali sia stata riconosciuta la funzione sono erogati:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

b) contributi *una tantum* a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 90 per cento del loro valore;

c) contributi straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazione e l'adattamento della sede sociale, sino al 90 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 90 per cento della spesa documentata.

4. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

5. Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non più di una volta ogni due anni. A tal fine beneficiano del contributo regionale fino al 90 per cento del preventivo presentato ed approvato.

6. I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

7. Nel caso in cui le associazioni di tutela fossero invitate a partecipare ad incontri, non preventivati nel programma triennale o annuale, con le comunità dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio, saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa autorizzazione della Amministrazione regionale.

Art. 9.

Federazione delle associazioni di tutela

1. Al fine di contribuire a promuovere la crescita umana, culturale, e professionale dei lavoratori sardi emigrati e dei loro familiari, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l'attività promozionale della federazione delle associazioni di tutela presenti nella Consulta regionale dell'emigrazione.

2. per lo svolgimento delle relative attività la Regione autonoma della Sardegna eroga un contributo annuo alla federazione delle associazioni di tutela.

Art. 10.

Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a domanda, da presentarsi nel termine preteritorio del 30 marzo di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare entità possono essere inserite dagli organismi interessati in una programmazione triennale.

Art. 11.

Federazione dei circoli

1. Al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, aperte a tutti i circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano.

2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.

3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:

stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attività tra un congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico-amministrativa;

promuovono iniziative di interesse generale per i circoli;

discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione;

vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.

4. Le federazioni hanno la propria sede presso il circolo od associazione che esprime il presidente, usufruiscono delle strutture dello stesso circolo e possono concorrere alle relative spese di funzionamento.

Art. 12.

Finanziamento delle spese

1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 11, sulla base di un programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo svolgimento di iniziative di interesse generale.

Art. 13.

Contributi per congressi

1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi, beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 90 per cento del preventivo presentato, non reiterabili nell'arco di tre anni.

Art. 14.

Prestazioni occasionali

1. Non sono ammesse a contributo né le spese derivanti da consulenza od altre prestazioni occasionali, né le spese di segreteria sostenute dai componenti degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

Capo III

INTERVENTI RIVOLTI AD ASSICURARE L'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE AGLI EMIGRATI ED ALLE LORO FAMIGLIE, ANCHE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO, DI SICUREZZA SOCIALE E PENSIONISTICA.

Art. 15.

Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari

1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, possono essere concessi dei sussidi straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 16.

Agevolazioni per gli studenti

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è riservato il 2 per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla stessa legge regionale n. 37/87.

Art. 17.

Interventi in materia di lavoro sicurezza sociale e pensionistica

1. Nell'ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale concede un contributo straordinario pari all'80 per cento dell'ammontare complessivo della spesa in favore degli emigrati che siano nati in Sardegna, che abbiano assunto stabile dimora fuori del territorio regionale per almeno sette anni conservando la nazionalità italiana che, rientrati in Sardegna, si trovino in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Capo IV

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE E GARANTIRE I COLLEGAMENTI CULTURALI ED INFORMATIVI CON L'ISOLA, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE FORMATIVO - INTERVENTI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Art. 18.

Periodo di documentazione

1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo sociale, al fine di garantire una più corretta ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati ed alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna.

2. Entro i sei mesi successivi all'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisito il parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, propone all'approvazione della Giunta regionale un piano di adeguamento e rilancio del periodico «Il Messaggero Sardo» e di tutte le attività di informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo dell'emigrazione.

Art. 19.

Progetti regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Detti progetti, saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli emigrati.

3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:

a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali ed internazionali;

b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;

c) assegni e borse di studio;

d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di strutture della Regione o private;

e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati ed all'estero laddove le azioni locali si rivelino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;

f) il finanziamento di biblioteche, l'acquisto e la riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.

4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante del piano annuale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 ed hanno per contenuto specifico:

a) il perfezionamento linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale dell'emigrato alla realtà extrasardegna di elezione;

b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.

Art. 20.

Rientro emigrati

1. Nell'ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio-assistenziali, ed in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle precedenti condizioni.

2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale non è richiesta per coloro che rientrino perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.

3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale.

4. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

Capo V.

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ ECONOMICA
DI QUANTI INTENDONO RIENTRARE IN SARDEGNA

Art. 21.

Procedure per la concessione delle agevolazioni

1. Gli emigrati che intendano rientrare in Sardegna ed intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono, su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura e pastorizia.

2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more del procedimento finalizzato all'acquisizione della residenza in Sardegna.

3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di acquisizione della residenza in Sardegna.

4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di preferenza in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

Art. 22.

Reinserimento abitativo

1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

Capo VI

UFFICIO REGIONALE CONSULENZA EMIGRATI

Art. 23.

Attività dell'ufficio regionale consulenza emigrati

1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati, con i seguenti compiti:

a) garantire l'esatta informazione sui contenuti della presente legge e delle altre leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;

b) fornire l'eventuale documentazione e quant'altro necessario per consentire ai destinatari della presente legge l'accesso ai benefici di cui all'linea precedente.

TITOLO III

CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE

Art. 24.

Compiti della consulta

1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, istituita la Consulta regionale per l'emigrazione.

2. Sono compiti della Consulta:

a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;

b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;

c) effettuare proposte in materia di:
interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione;

studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;

conferenze regionali sulle materie di sua competenza;

d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;

e) vigilare sull'attività dei circoli, federazioni ed associazioni di tutela;

f) formulare proposte in materia di prima occupazione; esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione;

g) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni e i circoli degli emigrati nella redazione dei rispettivi statuti.

Art. 25.

Composizione della consulta regionale per l'emigrazione

1. La Consulta regionale per l'emigrazione composta da:

l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, in:

Italia;
Germania;
Francia;
Belgio;
Lussemburgo;
Olanda;
Inghilterra;
Danimarca;
Paesi Scandinavi;
Svizzera;
Penisola Iberica (Spagna-Portogallo);
Argentina;
Brasile;
America Latina (escluse Argentina e Brasile);
Canada;
Stati Uniti d'America;
Australia;

da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;

da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale;

da un rappresentante designato dal Ministero per gli affari esteri;

da tre esperti in materia di emigrazione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

da un funzionario designato dall'Assessore regionale del lavoro, su proposta del coordinatore generale dei servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.

2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a 15 esprimono due componenti.

Art. 26.

Modalità di costituzione - Funzionamento ed oneri

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.

3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma precedente per la nomina della Consulta.

4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti di cui uno vicario. In caso di parità di voti sarà vicario il più anziano di età.

7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna compete, per la partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute. Inoltre a coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della Consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, l'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto al seguente comma:

9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a lire 100.000 per i giorni effettivi di riunione, qualunque sia il numero delle sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni effettivi di viaggio, di lire 150.000.

10. Dei lavori della Consulta l'Assessore competente riferisce regolarmente alla Commissione consiliare competente.

11. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di presenza sarà corrisposto, alla fine di ogni convocazione.

12. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificativi di spesa.

Art. 27.

Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati

1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli riconosciute ed esistenti nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria dei loro componenti regolarmente convocata.

2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione, il rappresentante è eletto dall'Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.

3. Costituiscono condizioni di eleggibilità:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge;
- c) il non aver riportato in Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 28.

Organi

1. Sono organi della Consulta:

- a) il presidente;
- b) il comitato di presidenza.

Art. 29.

Funzioni del presidente della Consulta

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.

2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.

3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all'articolo seguente.

4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.

Art. 30.

Comitati di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai due vicepresidenti, da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in rappresentanza degli emigrati.

Funge da segretario il segretario della Consulta.

Art. 31.

Funzioni del comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

- a) predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;
- b) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;
- c) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;
- d) elaborare eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;
- e) espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;
- f) esaminare i programmi annuali di intervento dei circoli, associazioni e federazioni da proporre per il prescritto, parere alla Consulta.

2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui alla precedente lettera f), nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Ai componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento previsto per la Consulta dal precedente articolo 26.

Art. 32.

Gruppi di lavoro

1. Per esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.

2. I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.

3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

Art. 33.

Sedi di riunione dei gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della Consulta stessa.

2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente articolo 26.

Art. 34.

Struttura amministrativa per l'attuazione della legge

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati:

2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

3. Al Fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiori alla settima.

4. Il direttore adotta, tra l'altro, i provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.

5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza concernenti l'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall'Assessore regionale del lavoro e debitamente documentate.

Art. 35.

Titolarietà dei beni mobili assistiti da contributi regionali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge attribuita ai circoli, alle associazioni di tutela ed alle leghe la proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di acquisto.

Art. 36.

Contributi aggiuntivi straordinari

1. Ai circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per le comunità sarde all'estero e nella penisola, l'Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo straordinario pari al 10 per cento delle spese ammesse a contributo ai sensi del precedente articolo 7, lettera d).

Art. 37.

Composizione del comitato

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è così modificato:

«È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così costituito:

a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;

b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale delle finanze;

c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione;

d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell'Anci;

e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

f) da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario.»

Art. 38.

Compensi ai componenti il Comitato

1. Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso previsto dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed il gettone di presenza previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera c) della stessa legge regionale.

Art. 39.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del successivo articolo 40, vengono soppresse.

Art. 40.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, riguardanti l'emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1986, n. 131 e l'articolo 5, primo comma, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre 1986, n. 111.

Art. 41.

Regolamento di attuazione

1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 42.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 è sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge.

2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 26, 28 e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle anticipazioni per il funzionamento proporzionali al contributo concesso nella precedente annualità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 gennaio 1991

FLORIS

91E201

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

SARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Caruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 1 *

L. 1.200